



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Circolare n. 19 del 03/05/2017

ADEMPIMENTI TRIMESTRALI IN MATERIA DI IVA

Come anticipato nella circolare di studio n. 4 del 31/01/2017, sono stati introdotti due nuovi adempimenti IVA con riferimento alle operazioni effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2017 che si sostanziano nel comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate con cadenza trimestrale:

- i dati delle fatture emesse e ricevute;
- i dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Di seguito, dopo averne riepilogato brevemente il contenuto, vengono comunicate le modalità con le quali lo Studio BNC intende gestire tale adempimento.

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Con la riscrittura dell'articolo 21, D.L. 78/2010 l'attuale adempimento dello "Spesometro" viene sostituito, per le operazioni effettuate a partire dall'01.01.2017, dalla comunicazione telematica trimestrale dei dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate (la comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d'importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione).

La trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, a regime, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, al fine di agevolare i contribuenti al rientro dalla pausa estiva.

E' opportuno sottolineare che a seguito dell'entrata in vigore del cd. Milleproroghe, per il solo anno di imposta 2017 la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ha scadenza di presentazione semestrale, anziché trimestrale.

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Simona Colombi
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Vittoria Steffenini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via dei Partigiani, 4 | 24121 Bergamo | T +39 035 235688 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

2017	Periodo 2018 e successivi
I semestre 2017 – entro il 18 settembre 2017	I trimestre – entro il 31 maggio
II semestre 2017 – entro il 28 febbraio 2018	II trimestre - entro il 16 settembre
	III trimestre – entro il 30 novembre
	IV trimestre – entro il 28 febbraio dell’anno successivo

L’invio dei dati dovrà avvenire in forma analitica (non sarà possibile inviare i dati in forma aggregata) e con modalità che prevedono:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura; la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.

Dal punto di vista soggettivo, viene previsto uno specifico esonero per i piccoli agricoltori con ridotto volume d’affari (disciplinati del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972), solo se situati nelle zone montane di cui articolo 9, D.P.R. 601/1973. Pertanto i piccoli agricoltori che non risultano situati in zone montane, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

Accanto all’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l’ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva.

Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/2010, dovrà essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre.

La norma prevede l’esclusione da questo adempimento per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Nello specifico, si tratta di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni che fruiscono di regimi particolari o di soggetti che in ragione della tipologia di operazione effettuata godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo si ricordano:

- i contribuenti in regime dei “minimi”;
- i contribuenti in regime “forfettario”;
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972;

- g) i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l'Iva forfettariamente ai sensi del comma 6, articolo 74, D.P.R. 633/1972.

È importante precisare che tali richiamati esoneri riguardano l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche ma non anche l'obbligo di comunicare i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate. Sono esonerati dall'obbligo di comunicare i dati relativi alla fatture emesse, ricevute e registrate esclusivamente:

- i piccoli agricoltori con ridotto volume d'affari ai sensi del comma 6 art 34, D.P.R. 633/1972 ma con esclusivo riferimento a quelli situati nelle zone montane di cui art. 9, D.P.R 601/1973;
- i contribuenti in regime dei "minimi";
- i contribuenti in regime "forfettario".

Il modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche

Come anticipato, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017 che approva il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva", con le relative istruzioni.

- a. Il modello va presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre 2017: scadenza al 18 settembre 2017.
- b. Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

Le modalità di compilazione del modello

Il modello è costituito solo dal Frontespizio e dal quadro VP. Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo della comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

- a) esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- b) esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
- c) sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

La sezione Liquidazione dell'imposta prevede i seguenti righi:

- VP2 - *Totale operazioni attive*: va indicato l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento al netto dell'Iva;

- *VP3 - Totale operazioni passive*: va indicato l'ammontare complessivo degli acquisti annotati nel periodo di riferimento al netto dell'Iva;
- *VP4 - Iva esigibile*: va indicato l'ammontare dell'Iva a debito, relativa alle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità nel periodo di riferimento;
- *VP5 - Iva detratta*: va indicato l'ammontare dell'Iva a credito, relativa agli acquisti per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento;
- *VP6 - Iva dovuta o a credito*: va indicata la differenza degli importi indicati nei righi VP4 e VP5;
- *VP7 - Debito periodo precedente non superiore a 25,82 euro*: va indicato l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente;
- *VP8 - Credito periodo precedente*: va indicato l'ammontare dell'Iva a credito risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare;
- *VP9 - Credito anno precedente*: va indicato l'ammontare del credito Iva compensabile nel modello F24 che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare;
- *VP10 - Versamenti auto UE*: va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario;
- *VP11 - Crediti d'imposta*: va indicato l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24;
- *VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali*: va indicato l'ammontare degli interessi dovuti (pari all'1%) calcolati sugli importi da versare relativamente alla liquidazione del trimestre;
- *VP13 - Acconto dovuto*: va indicato l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non versato;
- *VP14 - Iva da versare o a credito*: va indicato l'ammontare dell'Iva da versare o da trasferire all'ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'Iva di gruppo) oppure l'ammontare dell'Iva a credito o da trasferire all'ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'Iva di gruppo).

Si considerano tempestive le comunicazioni presentate per via telematica entro i termini prescritti e scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

I dati che pervengono all'Anagrafe Tributaria verranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione "Consultazione" dell'area autenticata dell'interfaccia web Fatture e corrispettivi e nel "Cassetto fiscale", oltre alle eventuali incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica. I dati acquisiti vengono utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi. Il provvedimento n. 58793/2017 stabilisce che le

informazioni acquisite consentiranno di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l'Agenzia delle entrate e quei contribuenti per i quali emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

I casi particolari evidenziati nelle istruzioni ministeriali

Si riepilogano nella tabella seguente i casi particolari di presentazione delineati nelle istruzioni ministeriali (i riferimenti normativi citati fanno tutti capo al D.P.R. 633/1972).

Contribuenti con liquidazioni Iva trimestrali	➡	La comunicazione per il quarto trimestre solare non deve tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale Iva (ad esempio, il calcolo definitivo del <i>pro-rata</i> di detrazione). Pertanto, solo per la comunicazione dell'ultimo trimestre non vanno compilati i righe VP11, VP12 e VP14. Regole particolari sono previste per i subfornitori che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 74, comma 5 e per i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell'articolo 74, comma 4.
Contribuenti con contabilità separate	➡	I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto la contabilità separata ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 633/1972 devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento. Nel caso in cui per le diverse attività esercitate siano effettuate sia liquidazioni mensili sia trimestrali è necessario presentare la dichiarazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni.
Riporto del credito Iva nel corso dell'anno	➡	I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili sia trimestrali devono seguire una sequenza specifica per il riporto del credito Iva dal modulo relativo al mese di gennaio al modulo relativo al mese di febbraio, da quello di febbraio a quello di marzo, da quello di marzo al modulo relativo al primo trimestre che andrà poi riportato nel modulo

		relativo al mese di aprile della comunicazione successiva.
Curatori fallimentari e commissari liquidatori	➡	Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la comunicazione solo se nel periodo di riferimento hanno registrato operazioni imponibili per le quali devono effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'articolo 74-bis, comma 2.
Comunicazione in caso di procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo	➡	Gli enti o le società commerciali che partecipano alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo ai sensi dell'articolo 73 ultima comma devono presentare singolarmente le proprie comunicazioni indicando nel campo "Partita Iva della controllante" la partita Iva della controllante ed indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento. Oltre alla propria comunicazione, l'ente o la società controllante deve presentare anche una comunicazione periodica barrando la casella "Liquidazione del gruppo".
Contribuenti con operazioni straordinarie	➡	Se l'operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa deve presentare due distinte comunicazioni. Se l'operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa non si è estinto, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto avente causa se l'operazione straordinaria ha comportato la cessione del debito o del credito Iva (due distinte comunicazioni) ovvero da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se la stessa non ha comportato la cessione del debito o del credito Iva.

Soggetti non residenti	➡ I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti (articolo 17, comma 3) sono tenuti a presentare la comunicazione indicando nel riquadro dichiarante il codice carica 6. I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia (articolo 35-ter) sono tenuti a presentare la comunicazione con riferimento alle operazioni da essi effettuate. Nei casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato nello stesso trimestre ma in periodi diversi dello stesso operazioni rilevanti in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, va presentata un'unica comunicazione da parte del soggetto operante alla data di presentazione della stessa. In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una comunicazione con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel trimestre, indicando nel riquadro dichiarante il codice carica 1.
-------------------------------	--

L'adempimento effettuato dallo Studio BNC

Prima di descrivere il contenuto del servizio fornito dallo studio e i relativi onorari si ritiene opportuno segnalare ai Signori clienti che l'adempimento in oggetto può essere effettuato in modo autonomo, ossia trasmettendo direttamente all'Amministrazione Finanziaria i file telematici previa abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel forniti dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare:

- Fisconline è dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti, che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti;
- Entratel è riservato ai soggetti persone fisiche, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per più di 20 soggetti.

Per un approfondimento sulle modalità di registrazione e sugli ulteriori servizi offerti ai soggetti abilitati ai canali Fisconline o Entratel si rimanda al seguente link del sito dell'Agenzia delle Entrate:
<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp>

Ciò premesso, di seguito vengono riportati i servizi forniti dallo studio con riferimento all'adempimento in oggetto:

A. Per i clienti con contabilità non gestita direttamente

Sia per la comunicazione dei dati delle fatture che per i dati relativi alle liquidazioni, lo Studio è a disposizione per il solo invio telematico dei file ministeriali ed è in grado di garantirne l'invio entro le scadenze previste dalla normativa, a condizione che gli stessi vengano forniti entro il 5° giorno lavorativo che precede la data di scadenza.

I file telematici pronti per essere trasmessi devono essere inviati all'indirizzo: telematico@studiobnc.it

È opportuno inviare una mail per ciascuna posizione IVA, avendo cura di precisare nell'oggetto della mail il NOME DELLA DITTA O DELLA SOCIETÀ'.

Gli onorari applicati per gli invii sono determinati come di seguito:

- file ricevuto entro il 10° giorno lavorativo che precede la data dell'invio Euro 50,00;
- file ricevuto oltre il 10° giorno ma entro il 5° giorno lavorativo che precede la data dell'invio Euro 70,00;
- file ricevuto oltre il 5° giorno ma entro le ore 18.00 del giorno lavorativo che precede la data dell'invio Euro 100,00.

Lo studio addebiterà inoltre Euro 30,00 ogni qualvolta il file ricevuto dal cliente presenti degli errori in fase di controllo telematico che non consentono di trasmettere il file.

È solo il caso di precisare che gli onorari sono da considerarsi per singolo invio, ossia considerando in modo separato la comunicazione dei dati delle fatture e la comunicazione delle liquidazioni iva e che, si ribadisce, ciascun trimestre gli invii da effettuare saranno due.

Si riporta di seguito una tabella con le date di riferimento sopra citate, ricordando che la comunicazione dati delle fatture per il periodo di imposta 2017 ha cadenza semestrale:

Comunicazione dati delle fatture per anno 2017			
Semestre di riferimento	Scadenza	10° giorno lavorativo antecedente	5° giorno lavorativo antecedente
I semestre 2017	18 settembre 2017*	04 settembre 2017*	11 settembre 2017*
II semestre 2017	28 febbraio 2018*	14 febbraio 2018*	21 febbraio 2018*

*Modificata dell'entrata in vigore del D.L. 244/2016, il cd. Milleproroghe.

Comunicazione dati delle liquidazioni			
Liquidazione IVA	Scadenza	10° giorno lavorativo antecedente	5° giorno lavorativo antecedente
Gennaio, febbraio, marzo 2017	31 maggio 2017	17 maggio 2017	24 maggio 2017
Aprile, maggio, giugno 2017	18 settembre 2017	4 settembre 2017	11 settembre 2017
Luglio, agosto, settembre 2017	30 novembre 2017	16 novembre 2017	23 novembre 2017
Ottobre, novembre, dicembre 2017	28 febbraio 2018	14 febbraio 2018	21 febbraio 2018

B. Per i clienti con contabilità gestita dallo studio

Gli onorari applicati per gli invii sono determinati come di seguito:

- trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture: Euro 50,00 cadauno;
- trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni iva: Euro 25,00 cadauno.

Incarico alla trasmissione

Si invitano i gentili clienti che non avessero già provveduto a restituire firmato al collaboratore di riferimento il modello di seguito riportato indicando la volontà o meno di usufruire dell'assistenza dello studio per l'adempimento in oggetto con riferimento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati



ADEMPIMENTI TRIMESTRALI IN MATERIA DI IVA

Spett.le Studio BNC,

con riferimento agli adempimenti connessi alla trasmissione telematica all'Amministrazione Finanziaria dei dati inerenti le fatture emesse e le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale, introdotto dal D.L. D.L. 78/2010 a partire dell'01.01.2017, preso atto del contenuto della circolare di studio n. 4 del 31/01/2017 con riferimento alla seguente posizione:

NOME SOCIETA'/DITTA INDIVIDUALE

PARTITA IVA

☐ NON incarico lo Studio BNC alla trasmissione dei file telematici in quanto provvederò autonomamente mediante i canali Fisconline/Entratel

☐ incarico lo Studio BNC di trasmettere i file telematici che provvederò a fornirgli

Luogo e data

Il rappresentante legale